SCHEMA DI STATUTO REDATTO DALLA COMMISSIONE ELETTA...

Banca del popolo

BANCA DEL POPOLO

Schema

di Statuto redatto dalla Commissione

ELETTA DALL'ASSEMBLEA GENERALE

del 23 Gennaio 1870

BANCA DEL POPOLO

Schema

di Statuto redatto dalla Commissione

ELETTA DALL'ASSEMBLEA GENERALE

del 23 Gennaio 1870

TITOLO I.

Costituzione della Società, Scopo, Sede, e Durata.

Art. 1. È costituita una Societá Anonima per Azioni col titolo di Banca del Popolo. Lo scopo della Istituzione è il provvedere precipuamente al Credito delle Classi meno favorite dalla fortuna col mezzo dell' associazione e del risparmio.

Art. 1, 2 e 3. Statuto della Banca del Popolo 2 aprile 1865.

Art. 2. La Banca ha l' Amministrazione centrale a Firenze, ove avrà inoltre una Sede. Potrà avere Sedi ed Agenzie in altre localitá.

Art. 7 idem.

Art. 3. La sua durata, a contare dal 2 Aprile 1865, sarà di anni 50. Potrà sciogliersi prima dello spirare di detto termine, ed anco prorogarsi nei modi e condizioni stabiliti dal presente Statuto.

Art. 6 idem

TITOLO II.

Del Capitale Sociale, e delle Azioni.

Decreto 15 agosto 1866 art. 8, 10, 11 e 13 dello Statuto.

ART. 4. Il Capitale Sociale è di Dieci Milioni di Lire, rappresentato da cento serie di due mila Azioni per ciascuna. Esaurite queste, potrà il Capitale essere aumentato colla emissione di nuove serie, previa deliberazione dell' Assemblea Generale degli Azionisti. Ogni Azione è di Lire 50 pagabili o per intero, o in decimi mensili di Lire cinque, o a rate settimanali di Lire una. Però l'Azionista, nell' atto che diviene tale, qualunque siasi il numero delle Azioni che acquista, pagherà una Lira per tassa di entratura. Effettuandosi la emissione di nuove serie di Azioni, l' Assemblea generale potrà stabilire modalità diverse per il pagamento, e autorizzare il rilascio di certificati cumulativi delle medesime.

Art. 15 Statuto.
Art. 150 Cod. di Commercio.

ART. 5. Le Azioni sono nominative, o al portatore, a scelta dell'acquirente. Le Azioni al portatore possono sempre esser convertite in nominative, ma queste non possono essere cambiate in Azioni al

portatore, se chi le possiede non ha pareggiato ogni suo debito con la Banca.

Art. 6. Le Azioni sono estratte da un Registro a matrice, hanno un numero d'ordine progressivo, sono firmate dal Presidente, da un Membro del Consiglio superiore. e dal Cassiere generale, e sono contrassegnate dal Bollo della Sede, che le rilascia.

Art. 15 16 Statuto.
Art. 150 Cod. di Commercio.
Art. 24 Statuto 11 marzo 1865 per la Banca d'Italia.

Art. 7. La proprietà delle Azioni al Portatore si trasmette colla tradizione del titolo. Quella delle Azioni nominative con una dichiarazione autenticata dal Direttore della Sede, e che deve essere iscritta sui libri della Società, e firmata dal cedente, e dal cessionario, o da un loro mandatario speciale.

La trasmissione delle Azioni nominative, e la loro conversione in quelle al portatore non dovrà essere consentita, se il Cedente sia debitore della Banca.

Per caso di successione il passaggio delle Azioni ha luogo, adempiute le cautele imposte dalla Legge.

Art. 8. L' Azione è indivisibile, e la Banca riconosce un unico proprietario. Il domicilio dei proprietari di azioni a tutti gli effetti di

Art. 20 Statuto.
Art. 152 Cod. di Commercio.

ragione s' intende stabilito nella Sede della Società.

Art. 11 Statuto.
Art. 151 Cod. di Commercio.

Art. 9. Quando le Azioni non sono saldate al momento della emissione, non possono rilasciarsi che titoli interinali nominativi, che non si cambieranno colle Azioni definitive, finchè non sarà pagato l' intiero ammontare delle medesime.

Però i titoli interinali saldati saranno per qualunque effetto considerati come Azioni definitive.

Art. 14 Statuto.

Art. 10. Per le Azioni pagabili a rate, il possessore, che lasci decorrere 5 mesi senza mettere in pari il suo debito, decade da ogni diritto, nè potrà invocare il beneficio della purgazione della mora, e della remissione in buon giorno, e le rate pagate non saranno restituite. I Titoli interinali, che gli appartenevano, saranno venduti a vantaggio della Società.

Art. 25 Statuto 11 marzo 1865

Art. 11. Verificandosi lo smarrimento di titoli interinali o definitivi, o la erronea intestazione dei medesimi, il Direttore Generale potrà autorizzare la emissione del duplicato, o la rettifica della intestazione, purchè sieno precedute da pubblicazioni da farsi due mesi innanzi, ed a spese dell' Azionista.

o in un giornale, o per mezzo d' affissi nel luogo ove ha il domicilio o la residenza il possessore dell' azione smarrita, o erroneamente intestata.

Art. 12. Ciascuna azione ha diritto ad un reparto eguale degli utili. Però i titoli interinali non saldati non sono ammessi a parteciparvi.

Art. 12 Statuto.
Art. 151 Cod. di Commercio.
Art. 23 Statuto dell'11 marzo 1865 per la Banca d'Italia.

TITOLO III.

Operazioni della Banca.

Art. 13. Le operazioni della Banca sono le seguenti:

1. Depositi di Risparmio.
2. Depositi a conto corrente.
3. Emissione di Mandati.
4. Prestiti.
5. Sconti.
6. Cambio.
7. Anticipazioni sopra pegno.
8. Anticipazioni a conto corrente con garanzia reale.
9. Riscossioni e pagamenti per conto di terzi.
10. Acquisto e vendita di valori per conto terzi.
11. Participazione in affari di altre Società.

Art. 41 a 44 Statuto.
Art. 5 Statuto 11 marzo 1865 per la Banca d'Italia.

Depositi di Risparmio.

Art. 22, 24 e 28. Statuto.

Art. 14. La Banca può ricevere depositi fruttiferi a risparmio da privati, da Società, e da Corpi Morali.

Il deposito non può essere minore di una Lira, escluse sempre le frazioni di essa. I depositi possono ritirarsi a vista sino a Lire 100, e con preavviso di 10 giorni per somme maggiori. Il frutto sui depositi cessa 10 giorni avanti il ritiro.

Art. 27 Statuto.

Art. 15. La Banca nell'atto che riceve i depositi rilascia ai Depositanti dei Libretti, sui quali debbono successivamente, e per ordine iscriversi i versamenti, che si fanno per questo titolo.

I Libretti sono nominativi, e la proprietà dei medesimi si trasferisce nel modo stesso con cui si opera la trasmissione delle azioni nominative per il disposto dell'Art. 7 del presente Statuto.

Sono applicati anco ai Depositi di Risparmio le altre disposizioni dell' articolo 7 e quelle dell' articolo 11 del precedente titolo.

Art. 27 Statuto.

Art. 16. I Libretti non possono essere continuati, o rimborsati fuor-

chè nelle Sedi o Agenzie, che li rilasciarono, meno che queste consentano che i depositanti sieno accreditati presso altre amministrazioni.

Art. 17. Il frutto da corrispondersi ai depositanti sarà stabilito dal Consiglio Superiore, sulla proposta dei consigli locali, nè potrà variarsi per il periodo di tre mesi.

Art. 26 e 29 idem.

La liquidazione ed il pagamento dei frutti si faranno sempre per semestre al 30 Giugno ed al 31 Decembre, meno che il ritiro totale del deposito non avvenga nel corso del semestre, perocchè in questo caso la liquidazione ed il pagamento del frutto si effettueranno all' epoca del ritiro.

Decorso un mese, se il depositante non ritira i frutti, questi aumenteranno il Capitale, e diverranno al pari di esso fruttiferi.

Depositi e Conto Corrente.

Art. 18. La Banca può ricevere a conto corrente fruttifero od infruttifero qualunque somma eccedente le Lire 100. Nell'atto in cui si apre il deposito verrà consegnato al Depositante un Libretto, nel quale saranno iscritte per ordine le somme versate, e sarà rilasciato un

Art. 40 *c)* Statuto.

numero di assegni in bianco (Chêques) di cui si varrà per il ritiro totale o parziale della somma depositata.

Per i depositi infruttiferi la Banca percepisce una provvisione,

Art. 60 Regolamento del 17 giugno 1866.
Art. 28 Progetto Statuto Alvisi.

Art. 19. Sulle somme depositate a conto corrente fruttifero la Banca paga a vista fino a 1000 Lire, a 10 giorni vista fino a 5000, ed a venti giorni vista per somme maggiori.

Sui depositi in conto corrente infruttifero paga a vista qualunque somma.

I termini, come sopra stabiliti, possono essere prolungati per convenzioni speciali fra la direzione della Sede ed il Correntista.

Art. 61 Regolamento del 17 giugno 1868.
Art. 29 Progetto Statuto Alvisi.

Art. 20. Il frutto che la Banca corrisponde ai depositanti, sarà sempre inferiore del 1 1/2 per 100 almeno all' interesse che è corrisposto ad essa nelle operazioni di sconto.

La liquidazione ed il pagamento dei frutti si farà nel modo e nel tempo stabilito dall'Articolo 17 per i depositi di risparmio; e, come per questi, cesseranno 10 giorni avanti il ritiro del Capitale, che sarà aumentato dagl' interessi non riscossi, un mese dopo la liquidazione semestrale.

Emissione di Mandati

Art. 21. Potranno mediante provvisione emettersi Mandati fra le varie sedi, e fra queste e i corrispondenti della Banca.

Prestiti.

Art. 22. Sono ammesse al prestito quelle persone soltanto riconosciute idonee dalla respettiva commissione di Castelletto, e nei limiti del Credito da essa stabilito. La qualità di Azionista non basta per l'ammissione al fido.

Art. 34 a 39 Statuto.

Niuno può essere accreditato presso una sede diversa da quella del luogo ove abitualmente dimora, nè per somma eccedente le Lire 2000. Somme maggiori possono concedersi alle Società Cooperative, ed a quelle di mutuo soccorso, però sempre in ragione delle garanzie materiali, e morali che offrono.

Art. 23. I Prestiti si faranno sopra biglietti all'ordine, muniti almeno di due firme (una delle quali deve essere di Azionista) con scadenza non maggiore di quattro mesi, e quando sieno stati ammessi dalla Commissione di Sconto.

Art. 29 Regolamento 17 giugno 1868.

Se l'Azionista soscrittore del Biglietto possiede soltanto Azioni al Portatore, deve darle e tenerle in deposito presso l'amministrazione, fino a che non abbia messo in pari il suo debito.

Art. 24. All'atto del prestito saranno prelevati gl'interessi e qualunque altra competenza dovuta alla Banca.

Sconti.

Art. 37 e 40 *a*) Statuto.
Art 2 e 14 Statuto 11 marzo 1865 per la Banca d'Italia.

Art. 25. La Banca può scontare Cambiali, Biglietti all'ordine, ed altri recapiti, ed anco Buoni del Tesoro.

Art. 26. Non possono ammettersi allo sconto che i recapiti muniti almeno di due firme di persone notoriamente solventi, e che hanno scadenza non maggiore di quattro mesi.

La cessione dei Recapiti deve essere consentita in precedenza dalla Commissione di Sconto, che a parità di condizioni preferirà quelli ove figurano soscrizioni di Azionisti.

Art. 27. È applicabile allo sconto il precedente Articolo 24.

Cambio.

Art. 28. La Banca può acquistare ettere di cambio ed altri effetti comerciali pagabili sopra le piazze del legno ed estere, purchè sieno muiti di due firme, e abbiano una cadenza non maggiore di quattro iesi. L'acquisto di tali effetti deve ssere deliberato dalla Commissione i Sconto.

Art. 40 a) Statuto.

Anticipazioni su Pegno.

Art. 29. La Banca per un terine non maggiore di tre mesi può ire anticipazioni sopra pegno

1° Delle proprie Azioni.

2° Di valori pubblici quotati al- Borsa.

3° Di titoli al portatore regormente emessi, e di obbligazioni di Mandati di Comuni, di Proncie e di altri Enti-Morali, che frono sicurezza di pagamento alla adenza.

4° Di cambiali ed altri recapiti ercantili con scadenza non magore di sei mesi, e che sieno rinosciuti idonei dalla Commissione i sconto.

5° Di materie prime, non facili

Art. 41 a 44 Statuto.
Art. 5 Statuto 11 marzo 1805 per la Banca d'Italia.

a deteriorarsi, depositate in magazzini pubblici, o di negozianti accreditati.

6° Di verghe e monete e di qualunque oggetto di oro e d'argento.

7° Di mercanzie tanto di pronta consegna, quanto viaggianti colle debite cautele.

L'anticipazione sulle Azioni della Banca può estendersi sino alla metà del loro valor nominale, e per tutti gli altri titoli ed oggetti, contemplati nei precedenti Numeri da 2 a 7, fino ai due terzi del valore corrente,

Le Azioni nominative della Banca non possono essere ricevute in pegno che dalla Sede che le ha emesse, e quando il possessore non abbia operazioni in corso.

Art.192 e 194 Cod. di Commercio. Art. 17 e 18 Statuto dell'11 marzo 1865 per la Banca d'Italia.

Art. 30. Nell'atto del Pegno il Debitore deve obbligarsi a dare un supplemento di garanzia, od a rimborsare la differenza nel caso che per deperimento o per ribasso nel valore dei titoli, o merci oppignorate, avvenga una diminuzione del 10 per 100. Se chi ha ricevuto l'anticipazione non paga il Debito nel giorno successivo alla scadenza, non supplisce alle garanzia dimi

nuita. la Banca senza bisogno di costituire in mora potrà

A – Vendere i valori pubblici dati in pegno col mezzo di un Agente di cambio.

B – Alienare le Merci, e gli altri oggetti, valendosi dell' opera di un Sensale patentato, o di un Notaio o di altro pubblico Ufficiale.

C – Infine cedere o riscuotere direttamente dai Comuni, dalle Provincie, e dagli altri Enti-Morali i titoli a debito loro oppignorati.

Queste condizioni debbono essere consentite dal Pignorante, e trascritte nell'Atto del Pegno.

Art. 31 Le anticipazioni su merci di pronta consegna, o viaggianti colle debite cautele sono regolate dagli usi, e dalle consuetudini mercantili.

Anticipazioni a Conto corrente con garanzia reale.

Art. 32 La Banca può aprire conti correnti a favore di chi depositerà a garanzia titoli, merci, ed altri oggetti noverati nell'Articolo 29.

Art. 40 *e*) Statuto.

La Banca prenderà pel conto corrente un interesse pari a quello che esige nelle operazioni di Pegno oltre la provvisione dell'1 per 100 a

semestre – Per la liquidazione e pagamento degl'interessi è applicabile quanto è detto nel precedente articolo 20, e sono per tutto il resto applicabili le disposizioni contenute negli Articoli 29 e 30.

Riscossioni e pagamenti per conto di terzi.

Art. 40 f) Statuto.

Art. 33. La Banca può riscuotere e pagare per conto di terzi, mediante provvisione.

Potrà anco assumere il servizio di Tesoreria dei Comuni, Provincie, Società e Corpi-Morali.

Acquisto e vendita di valori per conto di terzi.

Art. 40 f) Statuto.
Art. Statuto 11 marzo per la Banca d' Italia.

Art. 34. La Banca può assumere commissioni di Compra e Vendita di valori per conto terzi, che dovranno corrispondere una provvisione. Alcuna commissione non potrà essere assunta dalla Banca, se in precedenza non è stata depositata la somma equivalente al prezzo reale dei valori da acquistarsi. e nel caso di commissione per il baratto, se prima non siasi fatto il deposito dei titoli e dei corrispondenti certificati.

Nell'acquisto e vendita di av-

lori la Banca fa l' ufficio di semplica intermediaria.

Art. 35. La Banca s' interdice assolutamente di attendere a speculazioni di Borsa.

Partecipazioni in affari di altre Società.

Art. 36. La Banca non può prendere parte agli affari di altre Società, senza una Deliberazione dell'Assemblea generale degli Azionisti, che determinerà il modo, il tempo e le condizioni colle quali deve aver luogo la partecipazione.

Art. 40 D. Statuto

Disposizioni comuni a tutte le Operazioni della Banca.

Art, 37. Quando la Banca è creditrice di somme scadute ed esigibili, compenserà il suo credito colle somme che ha presso di sè di spettanza dei suoi Debitori, qualunque sia il titolo per il quale sono loro dovute.

Potrà inoltre cinque giorni dopo regolare *diffidamento*, vendere senza altra formalità giudiciale, e sino alla concorrenza del suo credito, le azioni ed ogni altro titolo al portatore, le merci, e qualunque

altro oggetto di proprietà dei medesimi. Se le Azioni sono nominative, la Banca se le approprierà intestandole a se stessa, facendo precedere di un mese una pubblicazione per mezzo di un Giornale del luogo, ove il debitore ha domicilio o dimora, o mercè affissi pubblici.

TITOLO IV.

Del Bilancio, degli Utili del Dividendo, e della Riserva.

Art. 56 e seg. Statuto
Art. 141 Cod. di Commercio
Art.26. Statuto 11 Marzo 1865 per la Banca d'Italia

Art. 38. Il Bilancio, che riassume l'esercizio di tutte le amministrazioni della Banca, sarà chiuso il 31 Decembre di ogni anno. In ciascuna amministrazione della Banca almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea generale dovrà trovarsi a disposizione degli Azionisti copia in stampa tanto del Bilancio, quanto della Relazione dell'Ufficio di Sindacato, di che in appresso, come dall'articolo 60.

Art, 39. Non possono essere pagati dividendi agli Azionisti che sugli utili realmente conseguiti, detratte le perdite verificate o presunte pei recapiti in sofferenza, le spese di amministrazione, e di pri-

ma montatura, e le altre che il Consiglio di Amministrazione reputasse doversi repartire in più anni.

Art. 40. Dagli utili effettivamente conseguiti sarà detratto il 15 per 100 per il fondo di riserva, ed il 10 per 100 assegnato a tutti i Consigli di Amministrazione, che sarà repartito, per un terzo al Consiglio Superiore ed ai Sindaci generali, e per gli altri due terzi ai Consigli locali nella misura degli utili prodotti dalle respettive Sedi. Il 75 per 100 sarà distribuito agli Azionisti in ragione del Capitale delle Azioni.

Art. 141 Cod. di Commercio
Art.27 Statuto 11 Marzo 1865 per la Banca d'Italia

Art. 41. Il reparto degli utili si farà quando il Bilancio sarà stato approvato dall'Assemblea generale. E solo nel caso che l' Assemblea non si potesse riunire per circostanze imprevedute, o di forza maggiore, la distribuzione potrà farsi sulla scorta del Bilancio riveduto dall'Ufficio di Sindacato, e dal Consiglio Superiore.

Il reparto degli Utili agli Azionisti si effettuerà sulle Azioni saldate, ma gli utili cominceranno a decorrere a loro favore nel trimestre successivo a quello, in cui ne fecero il saldo.

Il pagamento avrà luogo sulla presentazione dei titoli originali sui quali verrà impresso volta per volta il bollo, che costata l' effettuato pagamento.

Art. 56 e 57. Statuto
Art.29 Statuto 11 Marzo 1865 per la Banca d'Italia.

Art. 42. La riserva si compone del 15 per 100 degli utili, di che all'Articolo 40, delle rate d'Azioni scadute, degl' interessi e dividendi non ritirati dopo un triennio, e dei lasciti e donazioni fatte alla Banca.

Quando la Riserva avrà raggiunto un quarto del Capitale sociale, cessa la prelevazione del 15 per 100.

Art. 57 Statuto
Art.28 Statuto 11 Marzo 1865 per la Banca d'Italia

Art. 43. La Riserva è destinata principalmente a reintegrare la diminuzione del Capitale a causa di perdite. Il rimanente potrà, al seguito di deliberazioni del Consiglio Superiore, investirsi in acquisto di Beni Stabili, ed in operazioni di credito fondiario ed agricolo.

I frutti della riserva accrescono la massa degli utili.

TITOLO V.

Dell' Assemblea Generale e di quelle locali.

Assemblea Generale.

Art. 44. L'Assemblea generale si aduna in Firenze e nelle città che verranno successivamente designate per voto dell'assemblea. Essa si compone di Azionisti aventi diritto al voto, o di Mandatarii muniti di regolare procura.

Cento Azioni danno diritto ad un voto, tanto se possedute in proprio, quanto se possedute da uno o più Azionisti, sieno rappresentate per regolare mandato da una stessa persona, quanto se sieno finalmente in parte possedute in proprio, in parte rappresentate. Duecento Azioni danno diritto a due voti, e così progressivamente sino alle 1500 Azioni, che ne conferiscono 15, e che rappresentano il maximum dei voti che un Azionista può dare, qualunque sia il numero delle Azioni, che gli appartengono, e di quelle che rappresenta.

Art. 19 Statuto
Art. 143 Cod. di Commercio
Art.58 Statuto 11 Marzo 1865 per la Banca d'Italia

I componenti il Consiglio Superiore, i Sindaci generali, il Cassiere generale, ed i Direttori delle Sedi, che non hanno il numero

delle Azioni occorrenti per dare il voto, possono sempre intervenire all' Assemblea, e partecipare alle discussioni senza voto deliberativo.

Art. 148 Cod. di Commercio

Art. 45. Gli Amministratori non possono votare

1. l'approvazione del Bilancio,
2. le deliberazioni che riflettono la loro responsabilità.

Art. 60 Statuto
Art. 144 e 145 Cod. di Commercio
Art 54 e 60 Statuto 11 Marzo 1865 per la Banca d'Italia

Art. 46. L' Assemblea Generale, legalmente costituita rappresenta la universalità degli Azionisti. Le sue deliberazioni obbligano i dissenzienti e gli assenti. Si riunisce ordinariamente nel mese di Marzo; e straordinariamente a richiesta del Consiglio Superiore, ovvero su domanda di Azionisti, che rappresentino un terzo del Capitale Sociale.

La convocazione, impedita da un ostacolo di forza maggiore, deve essere fatta appena rimosso l'impedimento. La Convocazione ordinaria e straordinaria ha luogo col mezzo di una pubblicazione inserita nella Gazzetta Officiale del Regno 15 giorni prima di quello designato per la riunione, e nella quale saranno indicate le materie da sottoporsi alle Deliberazioni dell'Assemblea.

La nota delle materie deve

essere preparata dal Consiglio superiore, che dovrà iscrivere in essa le proposte presentate da un numero di Azionisti, che rappresenti non meno di 2000 Azioni, e delle altre, state deliberate nella precedente Assemblea. Qualunque deliberazione presa sopra materie non indicate in detta nota è nulla di diritto.

Art. 47.° L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, coll'intervento di 50 votanti, che rappresentano il decimo del Capitale Sociale; ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Azionisti e delle Azioni rappresentate. Le sue deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei voti. Sono eccettuati i casi contemplati nel successivo Articolo 49.

Art 62 Statuto
Art.57 Statuto 11 Marzo 1865 per la Banca d'Italia

Entro sette giorni da quello in cui sarà dichiarata invalida l'Adunanza, dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il secondo atto di convocazione dell'Assemblea che non potrà aver luogo che 14 giorni dopo la pubblicazione anzidetta.

Art. 48. L'Assemblea appena radunata sarà provvisoriamente presieduta dal Presidente del Consiglio superiore, e presso la medesima

fungerà da Segretario chi è investito di quest' Ufficio presso il Consiglio stesso.

Il Presidente nomina quattro Scrutatori, e procede, tostochè l'Assemblea è legalmente costituita, alla formazione del Seggio colla nomina definitiva del Presidente, e del Segretario dell'Assemblea, che durano in carica da una riunione ordinaria all' altra, e sono sempre rielegibili.

Art. 49. L' Assemblea elegge i Membri titolari del Consiglio superiore, i Consiglieri supplenti, ed i Sindaci generali.

Delibera inoltre

1. Sui Bilanci e sul dividendo.

2. Sulla partecipazione in affari di altre Società.

3. Sulla fusione con altre Società.

4. Sull'aumento del Capitale Sociale.

5. Sulla riforma dello Statuto.

6. Sulla proroga e sull'anticipato scioglimento della Società.

Art. 67 Statuto
Art.67 Statuto 11 Marzo 1865 per la Banca d'Italia

Le deliberazioni concernenti i numm. 4, 5, 6 non sono valide, se non intervengono 80 Azionisti, che rappresentino almeno un quarto del Capitale Sociale, e se dette

deliberazioni non raccolgono due terzi dei voti.

Quanto alle Deliberazioni concernenti proroga o anticipato scioglimento della Società si osserverà quanto è detto al titolo relativo.

Assemblee locali.

Art. 50. L'Assemblea locale per ogni Sede si compone di Azionisti aventi diritto a voto. Cinque azioni danno diritto ad un voto tanto se possedute in proprio, quanto se possedute da uno o più azionisti, purchè in questo ultimo caso sieno rappresentate da una sola persona. Nessuno può aver mai più di un voto, qualunque sia il numero delle azioni, che possiede, e degli azionisti, che rappresenta.

Art. 19 Statuto

Art. 51. Le Assemblee locali debbono ogni anno essere convocate nella prima metà del mese di Febbraio. Le norme stabilite per le Assemblee generali rapporto all'Ufficio di Presidenza, al regolamento interno, ed al sistema di Elezione s'intendono ripetute per le Assemblee locali.

Art. 52. Le Assemblee locali proporranno i Componenti dei Con-

sigli ed i Sindaci delle respettive Sedi, e riceveranno comunicazione della situazione della Banca.

TITOLO VI.

Dell'Amministrazione della Banca.

Art. 46 50 e 53 Statuto
Art.31 Statuto 11 Marzo 1865 per la Banca d'Italia

Art. 53. L'Amministrazione generale della Banca è affidata ad un Consiglio Superiore e ad un Direttore Generale. Sarà sorvegliata da Sindaci generali.

L'Amministrazione di ciascuna Sede è commessa ad un Consiglio d'Amministrazione, e ad un Direttore. Sarà sorvegliata da Sindaci locali.

L'Amministrazione di ciascuna Agenzia è affidata ad una Commissione.

Consiglio Superiore.

Art. 45 Statuto

Art. 54. Il Consiglio superiore è composto di 16 Consiglieri, otto dei quali residenti nella provincia di Firenze, ed otto residenti nelle altre provincie del Regno, eletti dall'Assemblea generale degli Azionisti a maggioranza assoluta nel

primo scrutinio, e relativa nel secondo.

Si avranno pure quattro Supplenti, che dovranno essere nominati dall'Assemblea, ma che non potranno partecipare alle Deliberazioni del Consiglio, che quando manchi per la validità delle stesse il numero legale dei titolari.

Art. 55. Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, ed un Vice-Segretario, che durano in carica due anni. Si aduna ordinariamente ogni mese, straordinariamente quando la gravità e la urgenza degli affari lo richiedano. Dovrà riunirsi ancora sulla richiesta del Direttore Generale, che potrà, quando lo reputi necessario, chiederne la convocazione.

L'adunanza del Consiglio è legale nella prima convocazione, se intervengono almeno 9 Consiglieri, nella seconda qualunque sia il numero degl'intervenuti.

Art. 14 34 e 35 Statuto 11 Marzo 1865 per la Banca d'Italia

Le Deliberazioni non sono valide se non ottengono il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Ma tanto nella prima che nella seconda convocazione per essere valide le deliberazioni relative alle materie indicate nei numeri

da 1 a 7, inclusivamente, dell'articolo seguente occorre:

A. – La presenza di 12 Consiglieri.

B. – Il voto favorevole di due terzi almeno dei presenti.

C. – Che nell'Atto di convocazione del Consiglio da intimarsi 15 giorni prima, sieno chiaramente designate le materie sulle quali deve deliberare.

Art. 56. Il Consiglio Superiore

1. Nomina e revoca il Direttore Generale.

2. Stabilisce la pianta organica di tutte le amministrazioni, determina lo stipendio del Direttor Generale, le cauzioni non prevedute dal presente Statuto, e le indennità ai Consiglieri non residenti a Firenze.

Art. 48 Statuto
Art. 138 Ultimo Alinea del Cod di Commercio
Art. 36 Statuto 11 Marzo 1865 per la Banca d'Italia

3. Sulla proposta del Direttor Generale scioglie i Consigli d'amministrazione e le Commissioni, nomina e revoca il Segretario Generale, i Direttori, e qualunque altro impiegato, salvo quanto sarà stabilito in appresso, per i Consigli di amministrazione, e per gl'Impiegati delle Sedi.

4. Determina le forme e le attribuzioni dello Ispettorato.

5. Fa i Regolamenti, stabilisce

le norme dell' Amministrazione, ed il sistema di contabilità.

6. Delibera sulla costituzione di nuove Sedi e Agenzie.

7. Stabilisce la forma degli Assegni di Cassa, e di ogni altro titolo, determinandone la quantità ed il valore.

8. Delibera sull' aumento e sulla riduzione delle riserve in valori correnti.

9. Propone i Bilanci ed il dividendo da presentare all'approvazione dell'Assemblea Generale.

10. Stabilisce le ragioni dello sconto, degl' interessi, e delle provvisioni.

11, Delibera sulle transazioni e sui contratti d' interesse generale della Banca.

12. Delibera infine per tutte le materie non riservate all' Assemblea Generale.

Il Consiglio potrà delegare suoi poteri per affari speciali.

Direzione Generale

Art. 57. Il Direttore Generale;

1. Dirige gli affari della Banca e cura la osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Art. 51 ult. alinea Statuto
Art. 37 Statuto 11 Marzo 1865 per la Banca d'Italia

2. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

3. Rappresenta la Banca in giudizio e stipula i Contratti,

4. Prepara i Regolamenti ed i Bilanci, propone il sistema di contabilità, la pianta organica, ed il ruolo degl' impiegati, e presenta al Consiglio Superiore tutte le proposte che crede utili.

5. Convoca dietro deliberazione del Consiglio Superiore l'Assemblea Generale degli Azionisti.

6. Può convocare straordinariamente i Consigli e le Commissioni delle Sedi, ed intervenire alle loro adunanze.

7. Può dandone partecipazione al Consiglio, ispezionare da sè, o col mezzo di persona di sua fiducia, qualunque amministrazione, cassa od archivio delle Sedi.

8. Può sospendere gl' Impiegati salvo a riferirne immediatamente al Consiglio superiore.

9. Ha inoltre tutte quelle attribuzioni che gli sono conferite, dal presente Statuto.

Quando sia impedito o assente il Direttore Generale, il Segretario Generale ne farà le veci.

Sindacato.

Art. 58. L' Amministrazione Centrale è controllata da tre Sindaci generali, nominati dall' Assemblea Generale degli Azionisti a maggioranza assoluta nel primo scrutinio, e relativa nel secondo.

Art. 45 e 55 Statuto
Art. 31 e 45 Statuto del 11 Marzo 1865 per la Banca d'Italia

I Sindaci individualmente curano la esatta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti. Hanno facoltà di esaminare Registri, Portafogli e Casse, e di chiedere conto di qualunque operazione. Riuniti costituiranno l' *Ufficio di Sindacato.*

Art. 59. L' Ufficio di Sindacato che si aduna ordinariamente ogni 15 giorni, riceverà mese per mese direttamente i rapporti dei Sindaci delle Sedi.

Art. 60. Chiuso il Conto dell'Esercizio annuale, l'Ufficio di Sindacato dovrà esaminarlo, e riferirne al Consiglio.

Art. 46 Statuto dei 11 Marzo 1865 per la Banca d'Italia

Sedi ed Agenzie.

Art. 61. Ogni Sede avrà
Un consiglio di Amministrazione.
Due Sindaci,
Una commissione di Castelletto.

Un Direttore,
Un Ragioniere
Un Cassiere.

Altri Impiegati ordinari e straordinari ove il servigio lo esiga.

Art. 62. Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero non minore di sei, nè maggiore di 10, proposti dall' Assemblea locale degli Azionisti di ciascuna sede a norma dell' Art. 52.

Art. 63. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario, che durano in carica due anni. Per il Presidente ed il Segretario impediti funzioneranno respettivamente il più anziano di età, ed il più giovane.

Le Adunanze del Consiglio sono legali quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri nella prima convocazione, e qualunque numero nella seconda.

Per la validità delle Deliberazioni occorre il voto favorevole della metà più uno dei votanti. Il Direttore della Sede ha diritto di intervenire alle adunanze, ma con voto consultivo soltanto.

Art. 64. Il Consiglio di Amministrazione

1. Stabilisce il regolamento disciplinare dell'amministrazione della

Sede su proposta formulata dal Direttore.

2. Propone alla Direzione Generale la nomina del Direttore, e di tutti gl'Impiegati della Sede, degli Agenti e delle Commissioni di sorveglianza delle Agenzie dipendenti dalla Sede.

3. Propone alla Direzione Generale la ragione dello sconto, delle provvisioni, e degli interessi pei Depositi.

4. Si costituisce in commissione di Castelletto aggregandosi un numero di Azionisti non maggiore della metà dei membri del Consiglio, e determina coll' intervento del Direttore il fido da concedersi.

5. Può fare tutte le proposte, che reputa utili per il regolare andamento della Amministrazione, e per lo incremento economico della Sede. Saranno costituite dal Presidente fra i componenti il Consiglio due o più Commissioni, che assisteranno per turno il Direttore nelle operazioni di Sconto.

Art. 65. Il Direttore è principalmente responsabile dell' Amministrazione della Sede. Egli propone il Regolamento disciplinare all'approvazione del Consiglio. Tutti gli Impiegati della Sede dipendono dal

Direttore; e potrà, conformandosi al Regolamento disciplinare, per gravi ed urgenti motivi sospenderli dalle loro funzioni, dandone comunicazione immediata al Consiglio di Amministrazione, ed alla Direzione Generale. Farà le veci del Direttore assente o impedito un Consigliere delegato dalla Direzione Generale.

Art. 66. I Sindaci sono proposti dall' Assemblea locale degli Azionisti. Essi vigilano per la esatta osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, e delle Istruzioni del Consiglio Superiore e della Direzione Generale. Hanno facoltà di esaminare i registri, il portafoglio, e la Cassa della Sede, e delle Agenzie dipendenti, e di domandare schiarimenti agli Amministratori. Alla fine di ogni mese faranno una relazione del loro operato, corredata delle osservazioni che reputeranno convenienti, all'Ufficio Generale di Sindacato.

Art. 67. Le Agenzie dipendono dalle Sedi, che ne promossero la formazione. Ogni Agenzia avrà un Agente ed una Commissione di sorveglianza di tre membri, nominati su proposta del Consiglio di

Amministrazione della Sede da cui dipende.

Art. 68. Il Consiglio Superiore potrà, ove lo proponga il Direttore Generale, disciogliere i Consigli di Amministrazione e le Commissioni di Castelletto, salvo a convocare entro il termine improrogabile di 20 giorni le Assemblee locali perchè facciano le loro proposte. Non potrà costituirsi una nuova Sede, se non sieno sottoscritte almeno 1000 Azioni per ogni 10,000 abitanti.

Art. 69. Quando per due anni consecutivi una Sede non offra alcun utile netto sulle Operazioni, o per il corso di tre anni consecutivi gli utili non presentino una media del 3 per 100 annuale potrà essere soppressa, o ridotta ad Agenzia dal Consiglio Superiore, sentito prima l'avviso del Consiglio locale di Amministrazione.

Disposizioni comuni ai vari Uffici della Banca.

Art. 70. I Componenti il Consiglio Superiore, i Consigli locali, e le Commissioni di sorveglianza e di Castelletto durano in Ufficio due

Art. 138 Cod. di Commercio.

anni. Sono eletti per metà ogni anno.

Nel primo anno decaderanno per sorteggio, negli anni successivi per anzianitá di nomina.

I Consiglieri che escono d'ufficio sono sempre rieligibili.

I Sindaci durano in carica due anni, si rinnuovano per intiero alla fine del biennio, e potranno essere nuovamente eletti.

Art. 71. Tanto in una stessa Amministrazione della Banca, quanto in Amministrazioni diverse. niuno potrà essere al tempo stesso membro del Consiglio Superiore, Direttore Generale, Direttore di Sede, Sindaco, Consigliere, Commissario, ed Agente, nè assumere in generale due cariche, ed Uffici qualunque. Potranno soltanto cumularsi nella stessa persona l'Ufficio di Consigliere Locale di Amministrazione, e l'altro di membro del Consiglio Superiore.

Art. 50 Statuto dei 11 marzo 1865 per la Banca d'Italia.

Art. 72. Parimenti gli ascendenti ed i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero, lo zio ed il nipote, i cognati, i soci solidali di una stessa società, non possono far parte al tempo stesso di uno stesso Consiglio o di una stessa Commissione, nè simultaneamente esercitar

l' Ufficio di Sindaci, nè cuoprire in genere due cariche o impieghi nella medesima Amministrazione della Banca.

Art. 73. Chi non è azionista, o non lo diviene, non può assumere Cariche o Uffici nella Banca.

Il Cassiere generale, i Cassieri di Sedi debbono prestare speciale cauzione che sarà determinata dal Consiglio Superiore; e per i Cassieri delle Sedi sulla proposta dei Consigli locali.

TITOLO VII.

Proroga e scioglimento della Società

Art. 74. La Società può essere prorogata coll'assenso dei possessori della metá delle Azioni.

Art.65 Statuto 11 Marzo 1865 per la Banca d'Italia.

Cio avvenendo la Società rimborsa ai Soci dissenzienti oltre i versamenti sulle Azioni, ciò che loro spetta degli utili dell'ultimo anno, e del fondo di riserva.

Art. 75. Verificandosi sul Capitale Sociale la perdita di un terzo, la Società è sciolta, meno che gli Azionisti si obblighino a reintegrarlo nel termine di sei mesi. Se entro questo termine la reintegrazione

Art. 142 Cod. di Commercio.
Art.64 Statuto 11 marzo 1865 per la Banca d' Italia.

non è avvenuta, la Società è dichiarata in stato di liquidazione.

Art. 76. Al termine della Società, ed in caso di anticipato scioglimento, l'Assemblea generale nomina i liquidatori, determina il modo di liquidazione, e le forme più convenienti per l'alienazione del patrimonio sociale.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie generali,

Art. 77. Approvato per Decreto Reale il presente Statuto ai termini dell'Articolo 156 del Codice di Commercio sono sciolti di diritto il Consiglio Generale, le Commissioni permanenti, i Consigli di Amministrazione delle Sedi, le Commissioni di Castelletto, quelle di sorveglianza, revocati i Sindaci generali e locali, e in generale gli Uffici che non sono in armonia col nuovo organismo, che l'attuale Statuto determina.

Art.66 Statuto 11 marzo 1865 per la Banca d'Italia.

Art. 78. Il primo Consiglio superiore verrà eletto dall'Assemblea generale che approva il presente Statuto, ed entrerà in carica appena approvato per parte del Governo questo Statuto stesso.

Art. 79. La facoltà conferita dall'Articolo 64 ai Consigli di Amministrazione di proporre gl' impiegati delle Sedi, si riferisce a quelli da nominarsi, non agli altri che sono stati già legalmente nominati.

Art. 80. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Statuto.

Firenze, Luglio 1870

La Commissione.

Carlo Maluta *Cav. Presidente.*
Luigi Guillichini *Cav. Segretario.*
Torello Ticci *Prof. di Università.*
Francesco Ferruzzi *Ragioniere.*
Antonio Cerutti *Avv.*
Gaetano Brunetti *Avv. Deputato al Parlamento.*